

LA TABULA VELITERNA. ASPETTI LINGUISTICI E ASPETTI ISTITUZIONALI

«Ogni interpretazione è interpretazione storica, è storia»
(PROSDOCIMI 1996a, p. 439)

1. INTRODUZIONE

La Tabula Veliterna [= TV] fu rinvenuta a Velletri¹ nel 1784; si tratta di una lamina di bronzo di 36 x 232 mm recante quattro linee di scrittura in lingua volsci e alfabeto latino; la lamina doveva essere originariamente affissa ad un qualche supporto, come dimostrano il gancio e il passante posti sulla parte retrostante². Al di sotto dell'iscrizione è visibile il tracciato del graffito preparatorio del testo, che in alcuni punti presenta forme difformi rispetto all'iscrizione vera e propria³.

La tabula, datata al 300 a.C. ca.⁴, conserva una *lex sacra* riguardante la regolamentazione di azioni concernenti una qualche pertinenza della dea Declana.

È conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli⁵.

Questo contributo si pone all'interno di un programma di revisione dei testi italici di ambito giuridico, all'interno del più vasto Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “L'autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento”.

¹ Rimangono incertezze sull'esatto luogo di rinvenimento della TV; la provenienza traddita, da un deposito del tempio 'volscio' ubicato presso la chiesa di S. Maria della Neve (delle Stimmate), è stata recentemente messa in discussione, dopo un esame delle fonti manoscritte, da FORTUNATI 1986 e da Crawford, il quale ritiene, inoltre, che luogo di rinvenimento e di produzione debbano essere stati diversi (cfr. *ImIt*, s.v. *Velitrae* 1, con anticipazione in CRAWFORD 2008; vedi nota 94).

² Crawford mette in dubbio il fatto che tali elementi siano originari della laminetta (*ImIt*, p. 340).

³ Su questo argomento si vedano ANTONINI 2009 e *Screhto est* 2011, p. 97, ai quali si rimanda, inoltre, per la descrizione degli aspetti epigrafici.

⁴ La datazione è suggerita tanto dal contesto archeologico che dall'analisi epigrafica (cfr. RIX 1992, p. 39). Crawford abbassa la datazione fino al 275 a.C. (*ImIt*, p. 340); ANCILLOTTI - CERRI 1996, p. 89 datano l'iscrizione all'età sillana. Sulla questione si veda, inoltre, A. CALDERINI, in *Screhto est* 2011, p. 97.

⁵ La TV, entrata subito a fare parte del Museo Borgiano di Velletri, fu venduta al Real Museo Borbonico (poi Museo Archeologico Nazionale) nel 1817. Su tali vicende si veda MANCINI 2008; in particolare per la TV cfr. RIX 1992; ANTONINI 2009, pp. 11-16 e *ImIt*, pp. 340-342. Si veda inoltre *Borgia* 2001, pp. 99-100, n. II.7.

2. BIBLIOGRAFIA⁶

Sillogi – Grotfend 1835, n. 4, p. 22; Lepsius 1841, n. 24 (tav. xxvi); Fiorelli 1863; CII 1867, n. 2736 (tav. xlvii); IIMD, n. 46 (tab. x, 4); IIID, n. 47; Conway 1897, n. 252; Nazari 1900, n. 240; Jacobsohn 1910, n. 27; Rüsch 1911, n. 1194; Maniet 1972, pp. 555-556; Pulgram 1978, pp. 151-157; De Caro 1994, p. 353; Volsci 1997, p. 22; Borgia 2001, n. II.7, pp. 99-100; Rix, *ST* 2002, n. VM 2; *Screhto est* 2011, pp. 95-97.

Studi esegetici – Lanzi 1824, n. 5, pp. 530-533 (tab. iv); Mommsen 1850, n. 1, p. 320 (tav. xiv); Huschke 1856, n. 11, p. 261; Corssen 1858; Bréal 1876a; Bréal 1876b; Lignana 1886; Deecke 1886a, p. 174; Deecke 1886b, n. 12; Planta 1897, n. 240; Skutsch 1910; Ribezzo 1930, p. 86; Thurneysen 1921, n. 1; Grienberger 1929, n. 7; Pisani 1935, pp. 153-163; Vetter, *HdbItDial*, n. 222; Pisani 1953 (1964²), n. 55; Bottiglioni 1954, n. 136; Altheim - Felber 1961, pp. 79-86; Pulgram 1976; Durante 1978; Morandi 1982, n. 42 (tav. xxxii); Rix 1992, pp. 40-47; Vine 1993, pp. 371-381; Crawford 2008, pp. 89-92; Morandi 2009; Antonini 2009; Antonini 2011; *ImIt*, n. Veltitrae 1.

Studi su singole parole – Bücheler 1881, *passim*; Bücheler 1883, *passim*; Durante 1963; Prosdocimi - Marinetti 1993; Wallace 1985; Beckwith 2005.

3. TESTO⁷

deue : declune : statom : sepis : atahus : pis : uelestrom
 façia : esaristrom : se : bim : asif : uesclis : uinu : arpatitu
 sepis : toticu : couehriu : sepu : ferom : pihom : estu
 ec : se : cosuties : ma : ca : tafanies : medix : sistatiens

4. COMMENTO

Benché nella Tabula Veltitrae permangano talune incertezze interpretative che compromettono in parte la comprensione globale del testo, alcuni punti possono comunque darsi per acquisiti all'ermeneutica del testo.

È pacifco presso tutti gli editori che la TV contenga un testo di natura giuridica emanato da due magistrati, i *medix Ec. Cosuties* figlio di *Se.* e *Ma. Tafanies* figlio di *Ca.* Attraverso le disposizioni contenute sulla tabula viene regolamentata un'azione compiuta

⁶ Per la letteratura inerente agli studi ‘eruditi’ si fa riferimento alla bibliografia contenuta in CARDINALI 1823, p. 34 cui è da aggiungere il ms. Borgiano Latino 794, cc. 66-81 (cfr. FORTUNATI 1986 e *ImIt*, p. 341).

⁷ La lettura del testo non ha presentato problemi, eccetto che per il terzo segno di l. 2, ⟨ɔ⟩ il cui esatto valore è stato stabilito da BRÉAL 1876a: precedentemente la lettura era stata *faka* fino a LEPSIUS 1841, che aveva invece proposto *fasia*. Segnalo che GROTEFEND 1835 legge *dis* invece che *pis* su l. 1. L'iscrizione presenta la doppia puntuazione come segnale di separatore di parole, eccetto che in due casi, uno su l. 1 e uno su l. 3, in cui viene usata la tripla puntuazione; una discussione sul valore della puntuazione all'interno del testo si trova in VINE 1993, pp. 375-378. A titolo informativo, si fa presente che GRAY 1942 riconosceva un andamento metrico all'interno del testo.

sulle pertinenze di una divinità, *deue Declune*⁸, azione che viene considerata legittima se previamente approvata dall'assemblea cittadina, *toticu couebriu sepu* “con l'approvazione dell'assemblea cittadina”⁹ e illegittima in caso contrario¹⁰.

Ne consegue che per comprendere il significato complessivo della TV si debba tenere conto degli aspetti giuridici (la regolamentazione), religiosi (ambito della divinità) e amministrativo-istituzionali (approvazione magistratuale e consultazione dell'assemblea) che si legano all'interno del testo.

Nonostante i punti fermi che costituiscono la base di partenza per ogni nuovo tentativo ermeneutico, i dubbi che permangono sulla comprensione dello specifico significato di alcuni lessemi e della loro funzione morfo-sintattica rendono ancora poco perspicuo l'argomento specifico della normativa in questione; innanzitutto, cosa viene regolamentato?

Questo punto è certamente quello maggiormente dibattuto tra gli editori, che, nel tempo, hanno ravvisato nel testo prescrizioni cultuali (es. Planta, Bréal, Deecke, Pülggram, Pisani)¹¹, regolamentazioni sull'utilizzo di un bosco sacro (Lignana, Rix) o di altre proprietà della divinità (es. Skutsch, Vetter, Untermann, Durante, Wallace, Morandi, Antonini), o regolamentazioni circa le condizioni di fattibilità dei riti sacrificali (da ultimo Prosdocimi)¹².

Il tema della legge, inoltre, costituisce la chiave per l'interpretazione dei singoli termini, con ripercussioni sul significato generale del testo: infatti, la presenza di *apax* per i quali la comparazione poco ci aiuta comporta un loro chiarimento alla luce dei

⁸ Sul teonimo, che morfologicamente può essere interpretato tanto come maschile che come femminile, cfr. UNTERMANN 2000, s.v. *declune*. Si vedano, inoltre, MOMMSEN 1850, p. 324 (~ lat. *[Iuno] Moneta*); DEECKE 1886a, p. 174 e RIX 1992, p. 41, nota 15 (~ lat. *Diana*; cfr. nota 63). Altre proposte in DURANTE 1978, p. 813 (<**dik-elo* “dichiarazione”); PROSDOCIMI 1971, p. 709 (~ lat. *celo*); LIGNANA 1886, p. 255 (~ sanscr. *Dāsagva*) e CORSEN 1858, pp. 3-4, il quale propende per una divinità maschile, per la presenza di un bue nel sacrificio. Questa stessa considerazione in ANTONINI 2009 e ANTONINI 2011. Cfr. BRÉAL 1876b, p. 173.

⁹ Sull'etimologia di *couebriu* (e sull'eventuale emendamento) si veda UNTERMANN 2000, s.v.; sulla forma istituzionale si veda *infra*. Su *sepu* si vedano PROSDOCIMI 1994, pp. 230-233 e UNTERMANN 2000, s.v. *sipus*. La corrispondenza con il lat. *sciente* risale a MOMMSEN 1850, p. 325.

¹⁰ Diversamente della letteratura, tra cui, più recentemente, MORANDI 2009; si veda *infra*.

¹¹ Parte degli editori ha ravvisato nel testo le prescrizioni relative a ceremonie espiatorie. Secondo DEECKE 1886a e 1886b la TV conterrebbe le disposizioni per i sacrifici da effettuare dopo le battute di caccia per la dea (cfr. nota 63); secondo BRÉAL 1876a e 1876b le disposizioni per l'espiazione dovuta all'introduzione di oggetti di ferro all'interno dell'area santuariale; più recentemente ANCILLOTTI - CERRI 1996, p. 49, seguendo parte della letteratura precedente, ritengono che il testo si riferisca ai sacrifici purificatori da effettuare nell'ambito di sacrifici civici svolti al di fuori delle istituzioni preposte.

¹² SKUTSCH 1910 ritiene che la TV prescriva il divieto, rivolto ai veliterni e agli stranieri, di toccare le offerte votive poste nel santuario; DURANTE 1963 e 1978 ipotizza che il divieto riguardasse la statua di culto, cui potevano accedere i soli sacerdoti e non i privati, ovvero i ‘laici’. RADKE 1961, c. 796 ipotizza che la TV fosse affissa alla statua della divinità presso cui si svolgevano riti votivi nei quali si portava cibo presso l'altare e si offriva vino presso la statua. PISANI 1953 (1964²), n. 55 ritiene che la TV regolamenti la possibilità di compiere, da parte di un sacerdote o un magistrato, un sacrificio a titolo personale nel caso in cui egli abbia commesso sbagli involontari durante un sacrificio. Cfr. anche PROSDOCIMI 1989, pp. 534-536. Per le ipotesi di Morandi e Antonini, si veda *infra*.

dati contestuali e cotestuali, per cui la presupposizione di quello che è il tema del testo suggerisce interpretazioni, per queste forme, assai distanti tra di loro. In alcuni casi, come ad es. per *statom* o per *ferom*, non è tanto il riconoscimento dell'etimologia ad essere problematico, quanto piuttosto il riconoscimento del significato puntuale del termine, da potersi riconoscere solo in base al suo (presunto) valore nel testo: non si tratta tanto di un problema di 'traduzione' quanto di un problema di 'interpretazione'.

Un nodo interpretativo è costituito, infatti, dal riconoscimento del valore di *statom*, cui è legata l'importante questione del riconoscimento della forma giuridica testimoniata dalla TV. Parte degli editori individua in *statom* (l. 1) ~ lat. *statutum* un termine giuridico tecnico, indicante il nome del provvedimento, posto ad intestazione del testo¹³; un chiaro parallelo si ha nella *Tabula Rapinensis*, in cui si ha *totai maroucai lixs* "legge per la touta Marrucina"¹⁴. Diversamente da quest'ultima, il riferimento al tipo di prescrizione «è dato non nominando la comunità (perché contestuale e con la garanzia di pubblicità nella soscrizione magistratuale), bensì nominando la divinità, e non esplicitando il termine 'lex', ma ponendone [...] un equivalente concettuale: *deue declune statom* 'statuto per diva Decluna'»¹⁵. Resta, tuttavia, dubbio il valore specifico del termine tecnico all'interno dell'apparato legislativo italico, ovvero a quale tipologia di atto legale ci si riferisse attraverso *statom*¹⁶.

Anche non interpretando *statom* come nome del provvedimento (sostantivo), ma come forma participiale vera e propria, il termine sarebbe comunque da interpretare quale tecnicismo giuridico, utilizzato per indicare "(ciò che è) posto, stabilito"¹⁷. Il termine si trova certamente in solidarietà semantica con *sistatiens*, il verbo che indica l'azione compiuta dai due magistrati alla fine del testo, "stabilirono" o sim.¹⁸ D'altronde l'uso di **stā-* in contesti normativi, anche di carattere religioso, con la funzione di indicare la collocazione spazio-temporale del culto e/o l'appartenenza alla divinità è ben attestato in ambito italico¹⁹.

Il testo giuridico si trova, quindi, incastonato tra la dedica alla dea che funge da titolo, *deue declune statom* "alla dea Decluna (questo è) posto / statuto per la dea De-

¹³ L'ipotesi risale a VETTER, *HdbItDial*. Sul termine, si veda UNTERMANN 2000, s.v. *sestu*.

¹⁴ RIX, *ST MV* 1; *ImIt Teate Marrucinorum* 2.

¹⁵ PROSDOCIMI 1989, p. 534.

¹⁶ Le traduzioni relative a questa interpretazione si dividono, sostanzialmente, tra "statuto" e "decreto", termini che fanno riferimento – soprattutto in relazione al mondo romano – a realtà legislative differenti. SKUTSCH 1910, pp. 87, 88 intende "consacrato, dedicato".

¹⁷ ANTONINI 2009 e 2011 a partire dalla stessa etimologia propone un referente concreto per il termine: si veda *infra*. Alcuni editori hanno proposto un'interpretazione del tutto diversa: tra gli editori più recenti DURANTE 1978, p. 812 propone ancora il significato di "statua". In entrambi i casi *statom* indicherebbe l'oggetto della legge.

¹⁸ Un significato del tipo lat. *decreverunt, statuerunt* per *sistatiens* è specifico fin dalla prima edizione del testo, sebbene sia da chiarire, anche in riferimento a *statom*, l'esatta azione giuridica espressa dal verbo. Per una discussione sulla morfologia di *sistatiens* si vedano PROSDOCIMI - MARINETTI 1993, pp. 273-275 e PROSDOCIMI - MARINETTI 1994, p. 188; si vedano inoltre WALLACE 1985 e BECKWITH 2005. PULGRAM 1976, p. 256 propone un significato più concreto per il verbo: "set up (the tablet)"; WALLACE 1988, nota 3 "had (this object) dedicated".

¹⁹ Si veda la discussione in POCETTI - LAZZARINI 2001, pp. 69-71.

clona" (l. 1), e la sezione 'amministrativa', posta sull'ultima linea dell'iscrizione, relativa all'approvazione magistratuale: *Ec. Se. Cosuties Ma. Ca. Tafanies medix sistatiens* "Eg. Cossutius figlio di Se. (e) Ma. Tafanius figlio di Ga., *meddices*, (questo) hanno posto/stabilito (o sim.)" (l. 4).

La cornice del testo giuridico, quindi, trova la propria testualizzazione nell'utilizzo di *statom/sistatiens*; questo richiamo intratestuale tra due verbi posti all'inizio e alla fine del testo, prima e dopo le disposizioni giuridiche, rende circolare il testo stesso della TV, mentre la semantica dei due verbi configura come politica l'intera cornice.

Quanto al testo giuridico vero e proprio (ll. 1-3), è visibile una sua articolazione in due proposizioni dalla struttura sintattica pressoché parallela. Il nucleo giuridico viene espresso mediante una formulazione ipotetica che codifica condizione e conseguenza dell'azione che si sta disciplinando: "se *x* allora *y*". La protasi, che contiene la condizione della disposizione, viene aperta, in entrambi i periodi, da *sepis* ~ lat. *siquis* "se qualcuno"; l'apodosi, che contiene la disposizione stessa, viene linguisticamente espressa mediante un imperativo fut. II (*arpatitu* e *estu*), secondo un uso ampiamente testimoniato in ambito sia latino sia italico in ambito legislativo²⁰.

Tuttavia le opinioni circa il rapporto esistente tra le due frasi ipotetiche non sono concordi: a livello informativo, infatti, le frasi possono essere in rapporto di continuità, per cui la seconda frase rappresenterebbe una indicazione ulteriore rispetto a quanto enunciato nella prima²¹; in rapporto di complementarietà, per cui la seconda frase indicherebbe un ulteriore atto da effettuare²²; o, più probabilmente, in rapporto di opposizione, per cui le due frasi rappresentano due diverse modalità di comportamento rispetto all'azione regolamentata nel testo²³.

Seguendo la traccia del parallelismo sintattico, nei due periodi ipotetici si possono riconoscere due articoli della normativa contenenti due diverse disposizioni che disciplinano l'azione compiuta sulle pertinenze della divinità. Tale azione è condizionata dal fatto che essa si configuri come illegittima, frutto dunque di una violazione dei termini di legge (articolo 1), oppure come legittima, in quanto previamente approvata dall'assemblea cittadina, *toticu couebriu sepu* (articolo 2). Queste due condizioni comportano due diverse disposizioni: nel secondo caso, infatti, l'azione avviene senza contaminazione (*pibom esto* "fas, pium esto"); nel primo caso, dove si ha invece una illegalità, la violazione comporta come conseguenza, perché evidentemente non-*pibom*, una contaminazione (religiosa) che deve essere espiata tramite un sacrificio; il rito, direttamente citato nel testo (*esaristrom*), viene chiaramente richiamato da *pibom* e da quanto indicato alla fine di l. 2, dove si ha una elencazione di ciò che è necessario per il sacrificio: *se (?) bim asif uesclis uinu*.

²⁰ Sull'argomento si veda POCETTI 2009; alcuni altri esempi in RIX 1992, p. 41.

²¹ Cfr. MORANDI 2009.

²² Cfr. PULGRAM 1976.

²³ Che la sezione giuridica contenga una bipartizione del testo tra atto lecito ed illecito era già stato compreso da MOMMSEN 1850, cui si devono i fondamenti esegetici di questa iscrizione, come del resto di molta parte delle iscrizioni italiche. Recentemente questa posizione è stata ripresa da RIX 1992 e, con alcune modificazioni, da ANTONINI 2011.

In sostanza, nel primo articolo la TV sancisce l'illegittimità dell'azione espressa dal verbo *atabus*, azione che, chiunque (*pis*) la commetta, comporta la necessità di compiere un qualcosa (azione espressa da *arpatus*) relativamente ad una serie di cose (*bim asif uesclis uinu*). La purificazione dalla violazione si configura come infrazione dalla duplice natura politica e religiosa ed avviene, quindi, tramite un sacrificio (*esaristrom se "piaculum sit"*)²⁴. Il discriminio tra violazione e osservanza della legge, tra legittimità e illegittimità passa attraverso l'assenso statale istanziato dall'assemblea cittadina, alla quale spettavano, evidentemente, le decisioni relative alla gestione delle *res sacrae*, quantomeno quelle di Declona²⁵.

Quanto a *ferom*, la sua comprensione come inf. pres. ~ lat. *ferre* non è più in discussione²⁶. Tuttavia sfugge ancora il significato specifico, all'interno del testo, di questo "portare", con forti ripercussioni sull'ermeneutica generale: la comprensione di *ferom* e, soprattutto, il riconoscimento del suo referente intratestuale 'comanda' l'interpretazione semantica e sintattica del testo.

La struttura condizionale dei due articoli di legge porta a riconoscere un parallelismo strutturale all'interno della sintassi del testo. La presenza di due ipotetiche e la constatazione che la protasi della seconda si presenta completamente ellittica, se non per la presenza del pronome indefinito che fa da soggetto, induce fortemente a considerare le due frasi come simmetriche e, quindi, a completare la seconda protasi con il verbo della prima, *atabus*. La forte ellitticità del secondo periodo ipotetico, infatti, rimanda ad un processo di decodifica contestuale del messaggio, il quale doveva essere chiaro all'interno della situazione comunicativa in cui era posto²⁷. Le due frasi esprimerebbero due diversi risultati di una stessa azione (*atabus*), evidentemente in contrapposizione l'uno con l'altro. Se è vero che la seconda ipotetica dà luogo alla liceità di questa azione attraverso il consenso dell'assemblea popolare, è chiaro allora che la prima ipotetica debba indicare l'illiceità dell'azione e la relativa sanzione. Dando seguito a questa ipotesi sintattica avremmo "se *x* → allora *y*" "*sepis atabus → bim ... arpatitu*" "se qualcuno fa *x* → allora apporti (o sim.) un bue etc.;" l'illecito espresso da *atabus* comporta il sacrificio di un bue e di altri elementi, su cui torneremo avanti nel testo. Nella seconda ipotetica, integrata a partire dalla prima, avremmo "se *x* → allora *y*" "*sepis (atabus) → ferom pibom estu*"

²⁴ A partire da MOMMSEN 1850, pp. 324-325 viene riconosciuto per *esaristrom* il significato di "sacrificio, piacolo"; se ne discostano CORSEN 1858 ("victimam"), RIBIZZO 1930, p. 86 ("sacrilegum"); GRIENBERGER 1929 ("(lustrum) divinum") e SKUTSCH 1910, p. 95 che propone anche una interpretazione del termine come gen. pl. "peregrinorum" (*vs. uelestrom* = "Veliternorum"). RIX 1992, p. 47 accanto a "sacrificio" propone anche "violazione". Diverse le etimologie proposte: si veda la discussione in UNTERMANN 2000, s.v. *esaristrom*. Il riconoscimento di *se* ~ lat. *sit* risale a MOMMSEN 1850, pp. 323-324.

²⁵ La sospensione di un divieto sacro in determinate occasioni, per es. durante alcuni periodi calendariali, è attestata, ad es. nella *lex luci Spoletina* (CIL I² 366 = XI 4766), in cui il divieto prescritto è derogato durante il sacrificio annuale.

²⁶ L'interpretazione risale a CORSEN 1858, seguito sostanzialmente dagli editori successivi. Altre interpretazioni: DEECKE 1886a, p. 174 e 1886b, p. 201 ~ lat. *ferum (animal)*; BRÉAL 1876a ~ lat. *ferrum*; MOMMSEN 1850, p. 325 ~ lat. *iustum*. Per le altre ipotesi si rimanda a UNTERMANN 2000, s.v. *ferom*.

²⁷ Il testo della TV è «elaborato per destinatari in praesentia che ne condividono l'ambito storico-culturale e con esso le conoscenze necessarie per la sua corretta e totale comprensione» (ANTONINI 2011, p. 9).

“se qualcuno (fa *x*) → allora il *ferom* sia lecito”. Secondo questa ricostruzione *ferom* farebbe riferimento a quanto proibito a l. 1 (*atabus*) e esprimerebbe, quindi, l’illecito stesso cui fa riferimento la *lex*: se nel primo periodo si punisce l’*atabus* e nel secondo si dice che, nel caso ci sia un *atabus* effettuato con il consenso dell’assemblea, il *ferom* è lecito, allora *ferom* deve riferirsi ad *atabus*. Questa è la posizione assunta da Rix, mentre diversa è l’opinione, ad es., di Prosdocimi e Antonini, che riconoscono in *esaristrom* la referenza di *ferom*.

Rix interpreta *atabus* come “asportare” (nello specifico lo sfalcio dal bosco della divinità) e *ferom* come “portare (via)”²⁸. Tuttavia, sulla base della riconosciuta isoglossa lessicale (soprattutto di ambito italico), per cui **bher-* in contesto sacrale assume il significato specifico di “offrire, oblare”, molti editori propongono per *ferom* il significato di “sacrificare” o “purificare”²⁹. Questa è la posizione, ad es., di Prosdocimi, secondo il quale la TV esprime «le condizioni di non liceità [...] e di liceità [...] dell’oblazione»³⁰. In tale interpretazione sfugge la simmetria del testo, dal momento che le due condizioni non verterebbero sulla liceità di *atabus* (ovvero sul farlo con o senza l’assenso dell’assemblea), ma sulla liceità dell’oblazione, a meno che, come fa Antonini³¹, non si interpreti *pibom* come “espiato → assolto” (significato non supportato da prove evidenti): secondo la studiosa, il testo contemplerebbe due modalità di *atabus*, una illecita che comporta un sacrificio e una legalizzata dal placet dell’assemblea popolare, che dispensa chi commette *atabus* dall’effettuare il sacrificio.

La situazione è complicata dal fatto che la (supposta) struttura sintattica parallela trova una difficoltà nella (possibile) presenza di due apodosi nel primo periodo ipotetico, di cui una all’imperativo (*arpattu*), come nel secondo periodo ipotetico (*estu* “esto”) e corrispondente al ben attestato modulo sintattico giuridico di epoca arcaica, e una al congiuntivo (*se* “sit”). Se le due frasi devono essere considerate entrambe apodosi di *sepis atabus* di l. 1, la selezione del modo deve essere funzionale all’aspetto pragmatico-informationale del testo e configurare diversamente il contenuto giuridico espresso. Antonini³² mette in relazione il modo verbale con il tempo (di esecuzione degli eventi espressi) nel testo, dove si contrapporrebbe l’ingiunzione in *presentia expressa* dal congiuntivo (“vi sia il sacrificio”) alle prescrizioni in *absentia* espresse dagli imperativi (*bim* … *arpattu* “apporti un bue, etc.”; *pibom estu* “pium esto”)³³. Nello specifico della TV, il congiuntivo presente *se* esprimerebbe la contingenza del sacrificio in confronto alle conseguenze *arpattu* e *estu*, le quali costituiscono la portata legislativa della TV. Nella ricostruzione

²⁸ Cfr. RIX 1992. Si veda anche UNTERMANN 1956, p. 130 (*ferre* = “darbringen”).

²⁹ Cfr. THURNEYSEN 1921, p. 219 (“portare in processione”); PULGRAM 1976, p. 259 (*ferom pibom* “to purify”); WALLACE 1988, nota 3 (“let there be a lustral procession”); PROSDOCIMI 1989, p. 521 (“oblare”); MORANDI 2009, p. 445 (“apportare [come purificazione]”); ANTONINI 2011, p. 23 (anche pp. 8, 15). Le ricostruzioni sintattiche proposte sono differenti.

³⁰ PROSDOCIMI 1989, p. 534.

³¹ Cfr. ANTONINI 2011.

³² Cfr. ANTONINI 2011, pp. 13 e 18.

³³ Si veda anche Rix 1992, p. 45.

proposta da Antonini, l'infinito *ferom* del secondo periodo ipotetico corrisponderebbe, dal punto di vista informativo, alla frase al congiuntivo (*esaristrom se*).

Secondo Rix *se* è un congiuntivo obliquo dipendente da *statom*, che assume valore di indicativo futuro, dando luogo alla constatazione della presenza di un *esaristrom* = “violazione, contaminazione”, oppure assume valore di imperativo, dando luogo ad un accordo *ad sensum* con gli altri imperativi del testo e ad una interpretazione di *esaristrom* come “sacrificio”. La difficoltà non viene riscontrata da Morandi, il quale, pur assumendo per *ferom* il significato di “apportare come purificazione”, non riconosce in *se* un verbo ed interpreta diversamente la frase, come vedremo meglio tra poco.

In conclusione, anche un termine ‘semplice’ come *ferom*, che non comporta difficoltà né semantiche né sintattiche, crea problemi interpretativi per il riconoscimento del suo esatto valore e le ripercussioni sull’interpretazione complessiva del messaggio del testo. Tutti questi elementi di incertezza hanno creato una sorta di gioco di specchi, in cui la comprensione di ogni elemento si riflette su quella degli altri, creando un caleidoscopio interpretativo in cui ogni ipotesi trova le proprie ragioni di essere. Nonostante i punti più chiari per l’interpretazione, restano comunque insoluti alcuni dati testuali che oscurano il messaggio complessivo veicolato dal testo.

Quali sono le *res sacrae* della dea cui il testo si riferisce? Qual è l’azione ritenuta violazione? Quali sono gli elementi pertinenti al sacrificio? E dal punto di vista istituzionale: che tipo di forma legislativa viene testimoniata? Chi sono i *medix*? Qual è la loro funzione? Quali sono il funzionamento e le competenze del *toticus couebriu*? Qual è il rapporto tra questi organi dello Stato? Da quale autorità promana la legittimazione della legge?

Molto editori³⁴ hanno ravvisato una serie di confronti testuali tra la TV e alcune leggi latine coeve contenenti moduli sintattici e lessico simili a quelli presenti all’interno del testo veliterno, in particolare la *lex luci Lucerina*, la *lex luci Spoletina* e la *lex aedis Furfensis*³⁵, le quali sono state utilizzate come confronto e supporto per l’interpretazione della TV.

Tuttavia, diversamente da quanto accade in queste disposizioni romane, la TV non contiene nessun divieto esplicito: non ci sono corrispondenze delle forme latine del tipo *nequs violatod spoletino*³⁶. La presenza di un divieto è contestualmente inferita dal fatto che

³⁴ Tralasciando l’intera storia interpretativa della TV, si farà qui riferimento soprattutto alle tre ipotesi più recenti, proposte rispettivamente da Rix 1992, MORANDI 2009 e ANTONINI 2009, 2011. La bibliografia sulla TV, a partire dai primi tentativi ermeneutici da parte degli eruditi settecenteschi, è vasta e facilmente reperibile; si rimanda, perciò, alla bibliografia contenuta in *ImIt*, p. 342; per la bibliografia più prettamente pertinente alla tabula come oggetto archeologico si rimanda alla scheda del Museo Archeologico di Napoli: <http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale/itinerari-tematici/galleria-di-immagini/RA229>.

³⁵ La *lex luci Lucerina* (*CIL* I² 401 = IX 782) vieta tre azioni all’interno del bosco sacro: sporcare, praticare inumazioni e compiere riti funebri (*stircus ne [qu]is fundatid neve cadaver proiecitat neve parentatid*); si vedano, da ultimo, RODRIGUEZ MARTÍN 2002 e, per gli aspetti linguistici, LAZZERONI 1991 e 2012. La *lex Spoletina* (*CIL* I² 366, 2872 = XI 4766), che sembra più aderente alla TV, vieta l’asportazione delle proprietà del bosco e l’abbattimento degli alberi (*nequ(i) : s violatod neque exvehbito neque exferto quod louci siet neque cedito*); si vedano PASCUCCI 1990 e PANCIERA 1994. Una diversa interpretazione della *lex Lucerina* (come non appartenente alle *leges luci*) si ha in BODEL 1986. La *lex Furfensis* (*CIL* I² 603 = IX 3513) contiene il verbale della dedica del tempio di Giove Libero e le norme di utilizzo delle offerte a lui rivolte; si veda LAUFI 1978.

³⁶ ANTONINI 2011 ritiene a questo proposito che la TV sottintenda «una forma implicita d’imperativo

l'azione comporta un sacrificio e deve, quindi, essere considerata come illecita: il divieto è implicitamente presente nella constatazione stessa della presenza di una violazione.

Comunque, il parallelo spoletino si fa particolarmente stringente per quanto prescritto per la purificazione della violazione: *bovid piaculum datod*³⁷, con riferimento esplicito al rito e con lat. *bovid* ~ vol. *bim*.

Gli elementi che compongono il rito veliterno sono più numerosi rispetto a quelli del rito spoletino e presentano alcuni problemi interpretativi, dal momento che il loro riconoscimento non è pacifico presso tutti gli editori: a *bim* “bue”³⁸ e a *vinu* “vino”³⁹, la cui semantica è perspicua, si accompagnano anche *asif* e *vesclis*, i cui significati sono discussi, e ancora, secondo una vecchia ipotesi ripresa da Morandi, *se(m)* ~ lat. *suem*⁴⁰. Per *asif* e *vesclis* le ipotesi maggiormente accreditate dal punto di vista semantico sono *asif* ~ lat. *assēs* e *vesclis* ~ lat. *vasculis*; *vesclis* pone inoltre un problema morfologico, in quanto dat.-abl. pl., per cui non si integra nella lista allo stesso modo delle altre offerte elencate (all'acc.)⁴¹.

Morandi riferisce *vesclis* all'acc. *vinu(m)* “vino con vasi”, da aggiungersi agli altri elementi del sacrificio, nel senso che per il sacrificio sono necessari tanto il vino quanto i contenitori in cui servirlo/consumarlo: “un maiale, un bue, denari, vino con vasi”⁴², ricostruzione che ha senz'altro il pregio di mantenere un'articolazione sintattica piana. Altri editori intendono la forma plurale di *asif* quale distributivo; Rix lo riferisce a *vesclis* e a *vinu* (con *vinu* dat.-abl.), coordinati per asindeto, con *vesclis* metonimia (contenitore per contenuto) per la polte di cereali usata durante i sacrifici: “un asse per i vasi (= la polte) e uno per il vino”⁴³.

Una diversa semantica per *asif* viene proposta da Antonini, secondo la quale il termine indicherebbe “le carni arrostite (a pezzi)”, da accompagnarsi con i contenitori per gli *exta* del bue (*vesclis*, metonimia per le stesse viscere) e con *vinu* (dat.-abl)⁴⁴.

negativo [che] comanda la costruzione della ‘lex’» (p. 24), «prescritto negativo contestuale con *deue declune statom* e, in quanto tale, estrapolabile da co(n)testo, atteso che il Bronzo porta normative analoghe alle cd. ‘*leges sacrae*’ in latino» (p. 7).

³⁷ A Spoleto in caso di violazione premeditata, a chi commetteva l'infrazione veniva comminata anche una multa pecunaria (300 assi).

³⁸ Sulle difficoltà morfologiche di *bim* ~ lat. *buem* cfr. PLANTA 1892, p. 131 e PLANTA 1897, p. 651.

³⁹ La forma *vinu* è interpretabile sia come dativo-ablativo (sebbene con qualche difficoltà sull'esito **-ōj* > **-ō* > **-u*) sia come accusativo con caduta di *-m*, *vinu(m)*. Si veda RIX 1992, pp. 43-44.

⁴⁰ L'interpretazione è di BRÍAL 1876a e 1876b: *se bim asif* “suem, bovern, oves” ~ lat. *suovetaurilia*. La proposta è ripresa da DEFCKE 1886a e 1886b; *se* = “suem” anche in PULGRAM 1976.

⁴¹ Per le varie interpretazioni delle due parole si rimanda a UNTERMANN 2000, s.vv. *asif* e *vesclis*.

⁴² Cfr. MORANDI 2009, p. 445.

⁴³ L'ipotesi di un distributivo è di VETTER, *HdbItDial*, p. 157, accolto dalla maggior parte degli editori successivi, tra cui appunto RIX 1992, p. 43. Nell'ipotesi di Vetter i beneficiari di questa distribuzione sono i sacerdoti. Sulle contestazioni alla quantificazione degli assi dovuti per il sacrificio si veda ANTONINI 2011, p. 20. BENUCCI 2004, p. 42 riconosce per *atahus* ~ lat. *aspargito* una costruzione con doppio accusativo con valore locativo: “si sparga il vino presso il bue e le are (*asif*)”.

⁴⁴ ANTONINI 2011, pp. 18, 20-21: «*asif* funziona come parola caratterizzata, secondo che esige il contesto lessicale (tecnico). L'endiadi impiegata nella TV permette di esprimere analiticamente il concetto, come

Dunque, nel primo periodo ipotetico viene certamente indicato cosa prescritto in caso di violazione: *sepis atahus* “se qualcuno *atahus*”, allora *bim ... arpatitu* “un bue etc. metta a disposizione/apporti”.

La letteratura⁴⁵ è piuttosto concorde nell’assegnare ad *arpatitu* questo tipo di significato (es. Vetter = “conferto”), in alcuni casi con il senso più specifico di “offrire > sacrificare” (es. Untermann = “er soll opfern”)⁴⁶. Antonini ritiene che *arpatitu* possa essere un tecnicismo che indichi la ‘presentazione’ delle offerte prima del sacrificio, al fine di verificarne l’adeguatezza, così come indicato nelle tavole iguvine⁴⁷. Secondo una vecchia ipotesi risalente a Deecke, *arpatitu* indicherebbe l’azione di aspergere le offerte sacrificali con il vino⁴⁸. Questa interpretazione è stata recentemente ripresa da Ancillotti, il quale fornisce una diversa strutturazione sintattica alla frase (con una ipotetica ellittica del verbo introdotta da *se* ~ lat. *si*) e interpretata, inoltre, *asif* “vassoi” come dat.-abl. coordinato con *vescls* “recipienti”: “se (si tratta di) un bue, lo cosparga (*arpatitu*) di vino dai vassoi e dai recipienti”⁴⁹.

Lo specifico significato di *atahus*, il verbo indicante la colpa da espiare, è molto dibattuto, ma sembra del tutto probabile che il verbo appartenga alla sfera del “toccare” (< **tag-*), per cui toccare la *res sacra* oggetto della legge, implicita anch’essa perché anch’essa contestualmente rilevabile, costituisce un’infrazione. Alcuni editori assegnano al verbo un significato più specifico, del tipo “sottrarre, rubare” (Vetter) o “manomettere” (Morandi)⁵⁰. Rix propone una diversa etimologia e significato, facendo derivare il verbo da **ta-* “prendere a sé”, da cui, ancora, un significato lato di “rubare”⁵¹.

richiesto da scrupolo ‘religioso’ [...] e precisione giuridica [...] nonché da fiscalità totica» (ivi, nota 61). L’interpretazione è accolta da Crawford (*ImIt*, p. 342). L’idea che *asif* indicasse la carne arrostita del bue era già stata avanzata da PLANTIA 1897, pp. 651-652 e THURNEYSEN 1921, p. 219 a partire da un’idea di BÜCHELER 1881, s.vv. *bia* e *as-* e BÜCHELER 1883, pp. 89, 173, secondo il quale, comunque, *bim* = “altare” e *asif* ~ lat. *incendens*.

⁴⁵ Per una discussione sulle varie etimologie si veda UNTERMANN 2000, s.v. *arpatitu*.

⁴⁶ Cfr. VETTER, *HdbItDial*, p. 156; UNTERMANN 1956, p. 132.

⁴⁷ Cfr. ANTONINI 2011, p. 22.

⁴⁸ Cfr. DÉECKE 1886a e 1886b. Ancora recentemente l’interpretazione è accolta da PULGRAM 1976, p. 259 e DURANTE 1978, p. 812.

⁴⁹ Cfr. ANCILLOTTI 1997, p. 466.

⁵⁰ ANTONINI 2011, p. 26 non ritiene che *atahom* possa avere il significato di “rubare” o “violare”, dal momento che l’illicitezza di tali azioni non potrebbe essere derogata dall’assemblea cittadina; propone, quindi, “attingere”, “porre mano”, con un significato che può spaziare da “aprire” (= “vedere”, “mostrare”, “vere-rare”) ad “asportare” a “fruire”/“sottrarre”.

⁵¹ Su *atahus* ~ “toccare” già MOMMSEN 1850, p. 324, secondo il quale l’oggetto intangibile è il simulacro della divinità. Per il significato “rubare” cfr. SKUTSCH 1910, p. 89; VETTER, *HdbItDial*, p. 156; UNTERMANN 1956; PULGRAM 1976, p. 260. Per “manomettere” cfr. MORANDI 2009 e ANTONINI 2011. Per la derivazione di *atahus* da **ta-* cfr. RIX 1992, p. 42. Fuori da tale scia si pongono CORSEN 1858, pp. 15-16 secondo cui *atahus* regge *esaristrom* ~ lat. *victimam*, per cui = lat. *voverit*, e DÉECKE 1886a, p. 174 e DÉECKE 1886b, p. 201 che, in base al riconoscimento di Declona come dea della caccia (cfr. nota 63), intende *atahus* = “agitaverit → venatus erit”. PISANI 1953 (1964²), p. 123 interpreta *atahus* come part. pf. < **ag-tā-* < **ag-* “commettere un sacrilegio”, per cui *atahus* = “imprudens, che ha commesso una colpa senza intenzione”. Per gli altri significati proposti cfr. UNTERMANN 2000, s.v., cui si rimanda anche per la discussione delle etimologie avanzate.

Questi significati comportano una diversa interpretazione del rapporto tra i due articoli della TV, dal momento che il secondo sancisce una deroga all'intangibilità della *res sacra*, legittimata dall'approvazione del *toticu couehriu*. Si apre, quindi, la questione sul fatto che *atabus* costituisca un illecito di per sé, oppure se sia solo una particolare configurazione di questa azione ad essere vietata: nel primo caso si tratterebbe di un tecnicismo tecnico-sacrale, per cui ad *atabus* svolto con approvazione popolare si contrappone lo *atabus tout court* (ad es. Pulgram, Rix); nel secondo caso, invece, gli si contrappone lo *atabus svolto uelestrom* (ad. es. Antonini, Crawford).

Sostanzialmente si è in dubbio nello stabilire se vengano contemplati due diversi ordini di fatti (fare *atabus* ~ non fare *atabus* se non previamente approvato) oppure due diverse modalità di fare l'azione (fare *atabus* in maniera *uelestrom* ~ fare *atabus* previamente approvato); in tal caso il parere favorevole del *toticu couehriu* non agirebbe quale liberatoria alla pena derivata dal fare *atabus* ma come modalità di fare *atabus*. Tuttavia, specialmente nell'interpretazione di Antonini, secondo la quale *uelestrom* = “in mala fede”, le condizioni considerate per *atabus* non sembrano essere pertinenti allo stesso piano, poiché allo *atabus* doloso (perché *uelestrom*) dovrebbe corrispondere un *atabus* non doloso in sé (e, quindi, qual è la necessità di avere l'approvazione statale?) oppure allo *atabus* svolto *toticu couehriu sepu* dovrebbe contrapporsi, come illegittimo, uno *atabus* senza *toticu couehriu sepu* (che quindi sarebbe illegittimo in sé).

I richiami alle leggi latine sopra menzionate in cui la dolosità rappresenta un caso specifico e comporta un aumento della pena comminata rispetto all'infrazione preterintenzionale, aprirebbero la strada ad una terza ipotesi in cui fare *atabus* in maniera *uelestrom* rappresenta un caso particolare della legislazione sullo *atabus*; tuttavia la TV contempla due soli casi, uno che necessita di espiazione e uno che non ne necessita: *tertium non datur*; diversamente dai casi latini, la TV non presenta un graduale aumento dell'intensità del reato e, quindi della pena.

L'interpretazione di *atabus* come violazione in sé o meno comporta una diversa interpretazione della funzione della proposizione relativa *pis uelestrom facia* “chi *uelestrom* (lo?) faccia”⁵².

Nel termine *uelestrom*, molto controverso⁵³, gran parte della letteratura più antica, ripresa recentemente da Morandi, riconosce l'etnico “*Veliternorum*” (gen. pl.)⁵⁴ che specificherebbe *pis*: “se qualcuno *atabus* (prende o sim.), chi dei Veliterni faccia (*scil.* l'atto di *atabus*), un bue etc. apporti”, con evidente difficoltà sintattica nella posizione del genitivo dipendente rispetto alla testa del sintagma⁵⁵. Altri editori riconoscono in *uelestrom* l'oggetto della relativa (un acc. sg. dipendente da *façia*), superando così le

⁵² Tralascio le interpretazioni precedenti, oramai non più sostenibili, in base alle quali la strutturazione sintattica era da considerarsi diversamente. Per le altre proposte interpretative sia morfologiche sia semantiche su *uelestrom*, oltre a quelle qui discusse, si rimanda a UNTERMANN 2000, s.v. *uelestrom*.

⁵³ Si veda la letteratura inerente in UNTERMANN 2000, s.v.

⁵⁴ L'interpretazione è già di LANZI 1824, p. 531.

⁵⁵ Cfr. MORANDI 2009, p. 444. Recentemente anche ANCILLOTTI 1997, p. 466 propone la medesima interpretazione di *uelestrom*, ma riferisce il termine a *esaristrom*: *pis uelestrom facia esaristrom* «colui che stia eseguendo il sacrificio veliterno», con evidenti difficoltà sintattiche anche in questo caso.

difficoltà sintattiche della proposta precedente. Tuttavia l'interpretazione può cambiare sensibilmente: ad esempio, mentre Rix in base alla *lex Spoletina* riconosce in *uelestrom* la testualizzazione dell'illecito (“chi faccia un’asportazione”)⁵⁶, Untermann in base alla *lex Furfensis* interpreta il termine come “lavoro di riparazione, Ausbesserung”⁵⁷. Vetter ha correttamente riconosciuto in *uelestrom* un accusativo avverbiale derivato da **wel-/*wol-* “volere”: “suo consilio, di propria iniziativa”⁵⁸; sulla scia di questa ipotesi e sulla base del confronto con la *lex Spoletina*, Antonini riconosce in *uelestrom* un calco semantico sull'espressione latina *scies dolo malo*⁵⁹.

A partire dai confronti con le due *leges luci* sopra menzionate, alcuni editori, tra cui recentemente Rix, hanno proposto che anche la TV contenga una *lex luci*, relativa alle norme di inviolabilità del bosco sacro alla dea Declona⁶⁰. Nello specifico, Rix ritiene che la violazione sanzionata nella TV possa essere l’asportazione di fogliame e di legna dal bosco sacro, azione genericamente espressa da *atahus* “prendere per sé” ed esplicitamente dichiarata da *uelestrom*, “asportazione” nel primo articolo di legge e da *ferom* “il portare → asportare” (infinito sostantivato) nel secondo⁶¹. La deroga al sacrificio contemplata nel secondo articolo di legge sarebbe funzionale, secondo lo studioso, alla stessa gestione del *lucus*, dal momento che un’asportazione di legna e fogliame controllata da parte dello Stato provvederebbe alla cura del bosco⁶².

Se è vero che l’ipotesi ricostruttiva di Rix, con il riconoscimento di moduli strutturali paralleli, risulta convincente e ha il pregio di rendere il testo perspicuo dal punto di vista sintattico, è anche vero che nel complesso permangono alcune difficoltà. In particolare, si pongono due considerazioni, l’una di carattere testuale, l’altra di carattere contestuale. All’interno del testo veliterno e contrariamente a quanto accade nelle *leges luci* latine,

⁵⁶ Cfr. RIX 1992, p. 47, secondo cui *uelestrom* (sostantivo) ~ lat. *vellere* → “strappamento, asportazione”. Dello stesso avviso anche GARNIER 2010, p. 266 (= “arrachage”), sebbene con diversa spiegazione della forma radicale. Sull’interpretazione di Rix, si veda *infra*.

⁵⁷ Cfr. UNTERMANN 1956, pp. 133-135.

⁵⁸ Cfr. VETTER 1943, p. 38 e VETTER, *HdbItDial*, p. 156. L’interpretazione è accolta da PROSIOCIMI 1989, p. 534 (“di propria volontà”). Questa etimologia era già stata proposta da RIBIZZO 1930, p. 86 il quale interpretava, tuttavia, il termine come sostantivo, acc. sg. “volere cattivo, arbitrio”; cfr. PISANI 1953 (1964²), p. 123 “voluntarium”; SOLTA 1963, pp. 182-183 “freiwillig, willentlich”.

⁵⁹ Cfr. ANTONINI 2011, nota 48.

⁶⁰ Cfr., da ultimo, anche A. CALDERINI, in *Screheto est* 2011, p. 95. L’idea che la TV contenga una *lex luci* è già di LIGNANA 1886, pp. 255-256 e BARONE 1917. L’ipotesi è contemplata da BRÜAL 1876a, p. 246. L’interpretazione di Rix è stata accolta come certa e conclusiva in pubblicazioni di vario tipo: si vedano ad es. BAI. DI 2001, volume sull’evoluzione del latino, il catalogo *Volsci* 1997 e il sito del Museo di Napoli (<http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale/itinerari-tematici/galleria-di-immagini/RA229>).

⁶¹ Cfr. RIX 1992, pp. 42, 47. Crawford accoglie la costruzione morfo-sintattica e semantica suggerita da Rix (con *atahom* = “he shall have taken” e *ferom* = “the removal”), ma non si pronuncia sul significato specifico di *uelestrom*, atto che, tuttavia, non doveva essere di per sé sacrilego (cfr. *ImIt*, p. 342).

⁶² Cfr. RIX 1992, p. 47. MORANDI 2009, pp. 443-444 obietta che nelle *leges luci* latine, «la tutela del bosco sacro più che a riguardo dello strappare [...] andrà vista piuttosto riguardo al tagliare [...] la minaccia più grave per gli alberi [...] non certo allo ‘strappamento’ di rami e foglie»; tuttavia è da considerare che una precisa identificazione dell’area semantica di un *apax* è difficoltosa e che, presa per buona l’etimologia di Rix, il termine può risultare convincente.

non è rintracciabile alcun termine che possa esplicitamente riferirsi al *lucus*⁶³. In secondo luogo è necessario tenere conto del supporto su cui il testo è iscritto: mentre le *leges luci* latine si trovano su supporti monumentali (cippi in pietra), la TV è incisa su una laminetta di bronzo di dimensioni piuttosto ridotte, che Rix ritiene potesse essere affissa sulla porta d'ingresso al *lucus*⁶⁴.

In base a queste considerazioni Morandi fornisce un'interpretazione diversa, che riprende alcuni punti della tradizione. Lo studioso ritiene che la prescrizione sia rivolta ai sacerdoti veliterni⁶⁵ che si occupavano del culto della dea Declona e che la legge sia volta a punire chi degli officianti si fosse macchiato della colpa di prendere (rubare o manomettere, *atahus*) qualcosa di proprietà della dea (dal tesoro o dall'archivio del santuario), colpa da espiare mediante sacrificio. A complemento informativo del primo periodo ipotetico, il secondo preciserebbe che tale sacrificio deve essere effettuato con il consenso dell'assemblea pubblica.

La sintassi dell'iscrizione è diversa nell'interpretazione di Rix e di Morandi, così come l'integrazione dell'informazione sottintesa nel secondo articolo; in Morandi la protasi del secondo periodo ipotetico non sarebbe informativamente simmetrica a quella del primo, ma farebbe riferimento alla frase relativa: il verbo in ellissi sarebbe, quindi, *façia* e non *atahus*: «se qualcuno (lo faccia; *scil.* una manomissione) con il consenso dell'assemblea pubblica sia lecito apportare (come purificazione)»⁶⁶.

In questa prospettiva interpretativa cambia completamente non solo il contesto entro cui la legge si inserisce, ma anche l'assetto istituzionale sottostante: in primo luogo non si tratterebbe di una *lex luci*, ma di una legge contro le violazioni compiute dai ministri della dea, quindi interna alla gestione del santuario; in secondo luogo muta il ruolo dell'assemblea, che è chiamata ad autorizzare il sacrificio, ovvero la punizione della violazione, e non una deroga alle condizioni della violazione stessa; in questo modo, l'assemblea non avrebbe più un ruolo legislativo. Inoltre, mentre nell'ipotesi di Rix il testo della TV si troverebbe a fornire una normativa nuova per la gestione di uno spazio sacro, nell'ipotesi di Morandi si riferirebbe ad una norma già vigente e da adattare opportunamente di volta in volta in relazione alla manomissione effettuata.

Antonini basa la propria interpretazione a partire dal significato di *statom*, per il quale richiama l'osco *status* della tavola di Agnone; il termine osco, come rilevato da Prosdocimi, indica «i luoghi delimitati in cui si fanno i sacrifici»⁶⁷ che, nel testo di

⁶³ Il riferimento della TV ad un bosco sacro viene rafforzato, nell'interpretazione di Rix, dal riconoscimento, da parte dello studioso, di una corrispondenza semantica tra il nome delle divinità volsci e il nome della dea latina Diana (*Declona* < *di-*kelō-nā-* “padrona del giorno/della luce” ~ *Diana* < *di-*vīā-na* “padrona della luce celeste” = “della Luna”), riconoscimento reso più suggestivo dalla vicinanza geografica tra Velletri e il *nemus Diana* presso il lago di Nemi. Cfr. RIX 1992, p. 41, nota 15. Una identificazione Diana ~ Declona era già di DEECKE 1886a, p. 174, sebbene basata su una diversa etimologia dei nomi. Cfr. nota 8.

⁶⁴ Cfr. RIX 1992, p. 47. Per le critiche cfr. MORANDI 2009, pp. 443-444; ANTONINI 2009, p. 36.

⁶⁵ Secondo tale ipotesi, sintatticamente molto difficile, *uelestrom* e *esaristrom* sarebbero due gen. pl. entrambi dipendenti da *pis*: “chi dei sacerdoti (*esaristrom*) veliterni (*uelestrom*)”.

⁶⁶ Cfr. MORANDI 2009, p. 445.

⁶⁷ PROSDOCIMI 1996a, p. 462.

Agnone, sono assegnati alle varie divinità, ovvero indica le prescrizioni cultuali relative a spazio e tempo⁶⁸. Antonini reinterpreta questo significato all'interno del testo veliterno arrivando a concepire *statom* come un insieme di oggetti pertinenti alla divinità, più precisamente come un armadietto contenente questi oggetti, cultuali o parte del tesoro, chiuso attraverso la laminetta su cui era inciso il regolamento⁶⁹. La dichiarazione *deue declune statom* rappresenterebbe, allora, non l'intestazione della legge, ma la condizione perché essa abbia luogo: la dichiarazione implicherebbe (e sottintenderebbe) l'ordine di non violare il tema della regolamentazione, ovvero lo *statom*, sul modello delle leggi latine: “(questo) *statom* [= armadietto o sim.] (è) statuito per/di il/la dio/dea D. (nessuno lo violi)”⁷⁰.

Antonini ritiene che le clausole *pis uelestrom façia* e *(pis) toticu couehriu sepu (façia)*, quest'ultima integrata in maniera tale da costituire un perfetto parallelismo strutturale con la clausola del primo articolo di legge⁷¹, costituiscano due diverse modalità di compiere (*façia*) l'azione espressa da *atahom* (“mettere mano”⁷²) sull'oggetto sacro *statom*. I due articoli di legge regolerebbero, rispettivamente, infrazione e relativa pena (= il sacrificio) e la dispensa (condizionata dall'approvazione dell'assemblea pubblica) dalla pena comminata all'articolo precedente (*uelestrom ~ toticu couehriu sepu*)⁷³. Come Morandi, anche Antonini ritiene che *ferom* non si riferisca ad *atahom* (Rix) ma al sacrificio espiatorio ed interpreta il verbo come “sacrificare”⁷⁴: “Se qualcuno (lo *atahus*): (chi faccia l'atto) essendo consapevole il *totico couehrio*, il sacrificare (*scil.* portare il piaculo): sia rimesso!”.

Anche in questo caso si delinea una diversa configurazione delle competenze dell'assemblea pubblica, la cui approvazione servirebbe solo a dispensare dal sacrificio colui che compie l'azione che la legge regolamenta (*atahus*)⁷⁵. L'illecito punito nel primo periodo della TV nascerebbe dallo svolgimento *uelestrom ~ lat. scies dolo malo* (*lex Spoletina*) dell'azione. Dal momento che l'illecito viene perpetrato nei confronti della ‘cassaforte’

⁶⁸ Per la tavola di Agnone si rimanda ad Agnone 1996.

⁶⁹ Quest'ultima circostanza sarebbe provata dalla forma del gancio presente sul retro della TV. Cfr. ANTONINI 2011, note 13 e 15, p. 25. Di diverso parere Crawford: cfr. nota 2. Antonini ritiene che il testo della TV sia trascrizione (= monumentalizzazione) di un testo d'archivio (ivi, p. 7).

⁷⁰ Cfr. *honce loucom ne qu[is] violatod* della *lex Spoletina*. La dichiarazione dell'ordine sarebbe stata invece percepita come ridondante all'interno nella TV, che testualizza solo la condizione e le conseguenze della violazione dell'ordine. Ne consegue che, strutturalmente e concettualmente, a *sepis atahus* corrisponda *sei quis violasit* di Spoleto. Cfr. ANTONINI 2011, pp. 6-7.

⁷¹ La mancata simmetria tra i due comma, conseguente alla mancata espressione della struttura esplicita ‘*sepis* + verbo + *pis* + verbo’ nel secondo articolo, sarebbe dovuta alla volontà di focalizzare l'ablativo assoluto. Secondo Antonini, l'uso dell'ablativo assoluto potrebbe essere posto in relazione alle numerose formule all'ablativo presenti nei testi giuridici latini (del tipo *plebi scito*, *senatus consulto*), sulle quali esso sarebbe stato ricalcato (cfr. ANTONINI 2011, pp. 9, 12).

⁷² Per il significato di *atahus* secondo Antonini, si veda la nota 50.

⁷³ Cfr. ANTONINI 2011, pp. 16, 22.

⁷⁴ Si veda *supra*. Cfr. ANTONINI 2011, p. 23; cfr. anche pp. 8, 15. Cfr. MORANDI 2009, p. 445.

⁷⁵ Cfr. ANTONINI 2011, pp. 8, 15.

della divinità, la sua violazione non può essere involontaria, diversamente da quanto può avvenire per un *lucum*⁷⁶; nella *lex Spoletina*, infatti, alla pena prevista per la violazione del bosco sacro (il *piaculum* con un bue), nel caso di violazione intenzionale si aggiunge l'aggravio di una multa⁷⁷.

Da questa prospettiva interpretativa, l'innovazione normativa della TV starebbe, dunque, nel regolamentare l'eventualità di non ricorrere al sacrificio espiatorio e non nella regolamentazione dell'uso delle *res sacrae* della divinità⁷⁸.

Prima di passare ad esaminare le componenti giuridico-amministrative presenti nel testo, pare opportuno riconsiderare l'assetto sintattico dell'iscrizione, unico dato oggettivo che può guidarci nella ricostruzione del messaggio dell'iscrizione.

Sebbene una ricostruzione fortemente parallela dei due periodi della legge comporti le difficoltà discusse sopra, mi pare che essa resti la più probabile, soprattutto in relazione alla ellissi della seconda apodosi. Anche lo schema di corrispondenze interne proposto da ultimo da Antonini, ma già chiaro a molti degli editori precedenti (si veda ad es. Prosdocimi 1996b), sembra possa essere dato per assodato.

La TV presenta un parallelismo molto forte a livello informazionale, parallelismo che viene in parte ripreso dalle strutture sintattiche del testo. Il modulo più interessante nella prospettiva ermeneutica è il parallelismo (informazionale ma non sintattico) tra la frase relativa *pis uelestrom facia* nel primo periodo ipotetico e l'ablativo assoluto del secondo⁷⁹, per cui l'azione espressa da *atahus*, qualunque essa sia, non esprime un illecito tout court, ma solo se effettuata *uelestrom*, “di propria iniziativa”. Come è già stato rilevato, nel testo si ha una opposizione privato (*uelestrom*) ~ pubblico (*toticu couehriu sepū*) in riferimento ad una azione (*atahus*), la quale costituisce un illecito solo se non sottoposta al controllo statale, istanziato dall'assemblea cittadina. Il fare *atahus* di propria iniziativa, per il quale il significato più probabile resta quello di “prendere” (soprattutto in relazione al fatto che esso è colpa solo se fatto da *privatus*), comporta l'immediato configurarsi di un illecito e della necessità di un sacrificio, che viene tradotto materialmente nel dover procurare (*arpatitu*) una serie di elementi: *bim asif vesclis vinu(m)* “un bue, denari e vino con (i relativi) vasi” oppure “un bue, denari, vino con *exta aulicocata*”⁸⁰; questa seconda ipotesi è resa plausibile, a mio avviso, dal fatto che *vesclis* (e *vinu?*) sia morfologicamente separato da *bim* e *asif*, così da legare insieme (più saldamente anche dal punto di vista sintattico)

⁷⁶ Cfr. ANTONINI 2009, pp. 36-42 (con ipotesi di funzionamento del congegno di chiusura) e ANTONINI 2011, pp. 19, 22-23. Questo porta Antonini a non riconoscere *asif* ~ lat. *asses* (cfr. *supra*).

⁷⁷ Cfr. nota 37.

⁷⁸ Cfr. ANTONINI 2011, p. 24.

⁷⁹ ANTONINI 2011, p. 24, come abbiamo visto sopra, considera addirittura l'ablativo assoluto parte di una relativa ellittica da integrare (*pis*) *toticu couehriu sepū* (*facia*).

⁸⁰ A sostegno dell'usanza di dedicare vasi alla divinità, BOUMA 1996, pp. 224-225 richiama come confronto la celebre lamina bronzea da Lavinium *CIL I² 2847 cerere auliquoquibus vesperna poro*, in cui *auliquoquibus* = (*exta*) *aulicocata* sono parte dell'oblazione serale; quest'ultima interpretazione si deve a PROSDOCIMI 1996a, pp. 563-572 (con discussione della letteratura precedente): “con cereali, con (*exta*) cotte in olla la sera qui davanti (si faccia l'oblazione)”. Il testo latino porterebbe anche conforto all'interpretazione di *vesclis* proposta da Antonini.

l'elemento “mangiare + bere” del sacrificio, da differenziare dalla vittima maggiore, il bue, e dal contributo in denaro: “un bue (e) denari, con (gli exta cotti in) olle e con vino”, oppure “un bue (e) denari, con (gli exta cotti in) olle e vino”.

Resta il problema di *ferom*. Se *ferom* è l'oblazione, come fa la legge a disciplinare due modalità di oblazione, ovvero quale sarebbe il rapporto con *atabus* rispetto al non poter fare una oblazione privata (= non accordata dallo Stato)?

Quanto al rapporto tra *se* e *arpatus*, mi sembra che la proposta di Antonini di congiuntivo ~ presentia vs imperativo ~ absentia sia condivisibile; mi sembra, tuttavia, che essa porti con sé un diverso valore di *esaristrom*: se è vero che *esaristrom* *se* indica la conseguenza in presentia dell'illecito (*atabus* fatto *uelstrom*), mi sembra più opportuno considerare *esaristrom* come “violazione sacra”, che necessita quindi espiazione, piuttosto che come “sacrificio”. Dunque, rispetto al fatto che qualcuno ha commesso l'atto espresso da *atabus* si ha prima la presenza di una constatazione di fatto (*se* cong.) e poi si ha la conseguenza fattuale di questo evento, che si concretizza nel fatto che questo qualcuno debba mettere a disposizione gli elementi per il sacrificio.

In conclusione, senza avere la pretesa di fornire un'interpretazione definitiva, credo che una interpretazione plausibile del testo possa essere la seguente:

Per la dea Declona ciò è stabilito.

Se qualcuno tocca (prende?; *scil.* qualcosa di pertinenza della divinità), chi (lo) fa di propria iniziativa, – sia (c'è) una violazione (oppure vi sia un sacrificio) – metta a disposizione un bue, denari, con (*exta* cotti in) vasi e vino.

Se (invece) qualcuno (*scil.* tocca/prende), essendone a conoscenza l'assemblea popolare, il *ferom* (l'oblare?) sia lecito.

I *meddices* Eg. Cossuzio figlio di Se. e Ga. Tafanio figlio di Ca. (così) stabilirono.

Veniamo adesso ad analizzare alcuni aspetti di rilevanza giuridico-istituzionale. Il testo non ci fornisce molti indizi; partiamo, dunque, dall'ultima linea della TV, la più chiara interpretativamente: il testo ci mostra che la soscrizione (*sistatiens*) della legge, dello *statom*, avviene da parte di due magistrati, *medix*, i quali intervengono quindi quale autorità esecutrice dell'atto riportato nel testo.

Sulla ‘natura’ politico-amministrativa, ovvero sui compiti specifici di queste cariche, il testo non dice niente: non è possibile stabilire, cioè, se essi siano da intendere come i magistrati supremi della città di Velletri, così come ipotizzato da Campanile e Letta e da Rix o se essi rappresentino solo l'autorità garante dell'atto, senza alcun potere circa quanto deliberato, così come proposto da Antonini⁸¹. Possiamo soltanto constatare la mancanza di qualsiasi specificazione del titolo di *medix* che potrebbe aiutarci nella comprensione delle funzioni di questa magistratura in ambito veliterno.

Il secondo punto che viene sollevato dal testo è il rapporto tra i *medix* e il *toticu couebriu*, sia in merito alle competenze circa la materia specifica della TV, sia in merito all'organismo istituzionale che essi rappresentano. L'aggettivo *toticu* qualifica chiaramente

⁸¹ Cfr. CAMPANILE - LETTA 1979, pp. 21-23; Rix 1992, p. 47; ANTONINI 2011, p. 17.

couehriu quale rappresentante della *touta*, cosa che non accade per i due *medix*. Il fatto che essi siano compresenti all'interno dello stesso testo non implica, da solo, che anche i due magistrati rappresentino entrambi la *touta*: Antonini⁸² rileva come essi possano agire quali rappresentanti del santuario, possessore del bene su cui la TV legifera, quale che esso sia (bosco, cassaforte, statua, tempio, ecc.); in tal senso, un confronto istituzionale potrebbe essere scorto nell'ambito sannita, con i tre *meddiks menerevius*, i tre magistrati collegati all'Athenaion di Punta della Campanella⁸³.

La *touta*, attraverso quanto deliberato dal *couehriu*, interviene sulla disciplina fiscale del santuario della dea Declona (o comunque su ciò che le è pertinente), dal momento che l'assemblea, deliberando sulla possibilità da parte di un privato di procedere all'atto espresso da *atahus*, lo esenta dall'onere del sacrificio e, quindi, dai costi che esso comporta. Antonini fa riferimento, al proposito, ad una «prassi acquisita in antico, riflessa qui dall'intervento discrezionale del totico *couehrio*», secondo la quale il santuario ricadrebbe «sotto il profilo amministrativo, nella giurisdizione della comunità in cui si trova il 'bene'»⁸⁴. Comunque, piuttosto che di intervento diretto in materia fiscale da parte della *touta* attraverso l'assemblea, come ritiene la studiosa, mi sembra che la decisione dell'assemblea abbia una ripercussione indiretta sulla fiscalità, dal momento che nel testo si esplicita che l'assemblea interviene solo sull'agibilità di *atahus*, cui consegue il non dover fare il sacrificio. Antonini, considerando il fatto che il controllo sulla comminazione di pene, multe e relative esenzioni è generalmente affidato a singoli magistrati, piuttosto che a organi collegiali, ritiene che l'assemblea pubblica non gestisse direttamente tali comminazioni⁸⁵.

Non è semplice stabilire quali fossero le competenze specifiche del *toticu couehriu*, data la penuria di informazioni in nostro possesso sull'apparato istituzionale italico; né può soccorrerci il testo della TV, che, ovviamente, si limita solo a fare riferimento all'organismo statale interessato nel testo. Nonostante ciò, l'ipotesi che si tratti di un organismo (statale) con competenze in ambito sacrale è del tutto fondata. Analizzando la struttura del sintagma, Prosdocimi⁸⁶ ha rilevato come il sostantivo *couehriu* debba avere un significato generico, tale da necessitare una sua qualificazione attraverso *toticu*; tale genericità può essere intesa sia in rapporto al lessico comune, per cui *couehriu* designa un nome comune che diventa tecnico-istituzionale nella collocazione *toticu couehriu*, sia in rapporto al lessico tecnico, per cui *couehriu* è termine già istituzionale ulteriormente specificato, nei diversi ambiti d'uso, in questo caso tramite *toticu*.

⁸² Cfr. ANTONINI 2011, p. 17.

⁸³ Iscrizione Rix, *ST* Cm 2 = *ImIt* Surrentum 1. CAMPANILE 1993, p. 375 ritiene che i termini μεδεκον/μεδεκαν presenti all'interno della *defixio* osco-greca da Marcellina (*ST* Lu 46 = *ImIt* Laos 2 = MURANO 2013, n. 8) siano da riferire ad una confraternita, forse di ambito religioso. Questo costituirebbe un parallelo ancora più forte con la TV, dal momento che anche nell'iscrizione osca il sostantivo μεδεκον/μεδεκαν non viene qualificato in alcun modo. RIX 2002 propone la stessa interpretazione di componente di una associazione per il termine *niir* presente sulla *defixio* sannita da Cuma *ST* Cm 14 (= *ImIt* Cumae 8 = MURANO 2013, n. 3, cui si rimanda per la discussione).

⁸⁴ ANTONINI 2011, pp. 14-15.

⁸⁵ Cfr. ANTONINI 2011, pp. 8, 15.

⁸⁶ Cfr. PROSDOCIMI 1996b, p. 311.

Quanto all'istituzione designata, diversi studiosi hanno proposto di riconoscervi un organismo comparabile con i comizi romani (Untermann, Kretschmer, Campanile e Letta, Sandoz)⁸⁷ o con la curia (Altheim, Ancillotti)⁸⁸. In particolare Ancillotti ritiene che il *covebriu* fosse un'istituzione con funzioni liturgiche, preposta ai sacrifici, da confrontare con gli istituti *cūria* romana e dell'*arsmo*- iguvino; nello specifico il volscio avrebbe sostituito il termine *arsmo*- con *covebriu* per influsso del lat. *curia* o perché giudicato meno trasparente di quest'ultimo, «“fossile” della terminologia giuridico-religiosa, capace non di “descrivere”, ma solo di “etichettare”»⁸⁹. All'accostamento con il latino *cūria* contribuisce anche la possibilità di rintracciare per entrambi i termini una etimologia comune: *covebriu* < **ko-wīr-ja*, *cūria* < **ko-wīr-ja* “insieme di uomini”⁹⁰.

Campanile⁹¹ confronta l'ordinamento istituzionale risultante dalla TV con quello della città di Messina, dove nel medesimo periodo, è attestata la presenza di un'assemblea popolare (τωφτ[ο μ]αμερτινο “popolo”) accanto a due μεδδετξ, magistrati assoluti della città⁹².

Concludo cercando di rispondere brevemente alle domande poste sopra. Per prima cosa: quali sono le *res sacrae* della dea cui il testo si riferisce e qual è l'azione ritenuta violazione. La mancanza di elementi testuali costituisce, comunque, un indizio della natura fortemente contestuale del messaggio recato dalla TV, integrabile ed interpretabile solo all'interno della dimensione pragmatica che lo ha prodotto. Tale contesto, purtroppo, è difficilmente ricostruibile ed ogni proposta può risultare valida. Un'analisi complessiva dei dati porta a ritenere probabile che si tratti di un qualche oggetto fisico – probabilmente il tesoro, dato l'intervento dell'assemblea popolare in merito – che non deve essere toccato senza un'autorizzazione statale. Un parallelo istituzionale può essere offerto dal cippo abellano⁹³, all'interno del quale le città di Nola e Abella, che si accordano sull'utilizzo congiunto del santuario extraurbano di Ercole, pattuiscono di aprirne il tesoro solo in seguito ad una comune decisione (*múnikad ta[n]ginúd*, ll.

⁸⁷ Cfr. UNTERMANN 1956, p. 128; UNTERMANN 2000, s.v. *covebriu*; KRETSCHMER 1919, p. 151; CAMPANILE - LETTA 1979, p. 21; SANDOZ 1993, p. 89.

⁸⁸ Cfr. ALTHEIM 1957, p. 74; ANCILLOTTI - CERRI 1996, pp. 49 e 340.

⁸⁹ ANCILLOTTI - CERRI 1996, p. 49. Si ricorda che Ancillotti data l'iscrizione all'età sillana, ovvero in un momento in cui il processo di romanizzazione era in fase già avanzata. ANCILLOTTI 1997, p. 469, in particolare, assegna all'istituto delle curie romane un'origine (umbro-)sabina (si vedano in tale ambito anche le proposte etimologiche – con ricadute storiche – per altri istituti romani: es. *pontifex*, *populus*, *centuria*) e riconosce nella curia romana, nell'*arsmo*- umbro e nel *covebriu* volscio un'aggregazione di uomini (*viri*) a scopo rituale (si veda la discussione dell'etimologia del termine umbro in relazione alla compatibilità semantica con la nozione proposta, ivi, p. 470 sgg.).

⁹⁰ La maggior parte degli studiosi accoglie questa etimologia; per una sua disamina (anche in relazione alle difficoltà fonetiche) si veda PROSDOCIMI 1996b, pp. 311-313. Proposte diverse sono state avanzate da UNTERMANN 1993, p. 322 e UNTERMANN 2000, s.v. *covebriu*, che fa risalire il termine a ^h**ko-we-gher-jo* < *^hgher-“volere”, e da NIETO BALLESTER 1993, secondo cui *covebriu* < *^hko-werg^hā “riunione di branchi”. Per le altre etimologie proposte si veda UNTERMANN 2000, p. 423.

⁹¹ CAMPANILE - LETTA 1979, p. 21.

⁹² Iscrizione RIX, ST Me 2 = *ImIt* Messana 5.

⁹³ Iscrizione RIX, ST Cm 1 = *ImIt* Abella 1.

B 24-25); tale decisione condivisa sarà stata, chiaramente, a carico dei rispettivi organi competenti, probabilmente i rispettivi senati che avevano già stabilito le ‘delegazioni’ che prendevano parte all’accordo.

Il sacrificio espiatorio da effettuare in caso di violazione della norma è molto oneroso, essendo composto da una *victima maior*, il bue, da una non quantificata somma in denaro (*asif*) e da una offerta alimentare, *exta aulicocata* e vino.

La TV testimonia, quindi, una *lex sacra*, pertinente alle regole d’uso del santuario della divinità e alle oblazioni necessarie in caso di violazione. Quanto agli aspetti istituzionali, la regolamentazione testimoniata dalla TV viene emanata da due magistrati, che non necessariamente devono essere identificati con la suprema carica della città⁹⁴. È certo che in materia sacra, quanto meno in relazione alla dimensione amministrativa, è l’assemblea pubblica a decidere: se è vero che il ‘topic’ della legge è l’uso del tesoro del santuario di Declona, significa che è l’assemblea a deciderne, dal momento che il rinvio ad essa è determinante per il costituirsi o non costituirsi dell’illecito. Le competenze amministrative della città sembrano quindi essere suddivise tra differenti organi dello Stato; nello specifico della TV, i *medix* sono chiamati solo quali soscrittori, garanti, della legge. La menzione di tali magistrati, inoltre, aveva sicuramente anche funzione eponima, così come accade in altri testi.

Il testo della TV, infine, ci presenta una serie di termini che sono interpretabili quali tecnicismi giuridici e che costituiscono una traccia importante per la ricostruzione dell’apparato istituzionale italico, soprattutto grazie al fruttuoso confronto che si può istituire con il mondo romano.

Se anche *statom* non rappresenta una forma giuridica specifica, l’utilizzo di **stam* come verbo tecnico per le statuzioni pare del tutto evidente, anche per l’uso di *sistatiens* quale verbo per la soscrizione da parte dei magistrati.

Anche l’utilizzo di *sepu* all’interno dell’ablativo assoluto *toticu couebriu sepu* possiede una propria specificità tecnica, ~ lat. *sciente*, indicando la facoltà dell’assemblea pubblica di approvare un provvedimento, nella fattispecie la legittimità di prendere (?) una proprietà del santuario.

Lo stesso costrutto dell’ablativo assoluto può avere avuto origine da modelli latini, dal momento che l’uso di questo costrutto nelle leggi romane è ben diffuso⁹⁵.

Un tecnicismo può essere rintracciato anche in *uelestrom* “di propria iniziativa”, anche senza identificare il termine con un calco su *scies* latino⁹⁶: spetta senz’altro ai giuristi il compito di determinare la necessità di dover ricorrere o meno ad un modello latino per l’espressione di un simile concetto giuridico al di fuori del mondo romano.

⁹⁴ È da tenere presente che prima della guerra sociale tre città volsche (Fundi, Formiae e Arpinum) erano governate da un collegio di tre edili. Crawford individua in questo fatto e nella menzione dei *medix* nella TV un indizio della sua non-provenienza (quantomeno originaria) da Velletri: «since in the second and first centuries BC, Volscian cities are uniquely characterised by the triple aedilship as their supreme, indeed sole, magistracy [...] and it is easiest to hold that this was their original institutional structure» (*ImIt*, p. 340, anticipato in CRAWFORD 2008, pp. 89-90).

⁹⁵ Cfr. ANTONINI 2011, p. 9 e nota 22.

⁹⁶ Così ANTONINI 2011, p. 23 e nota 21.

Stilemi giuridici, infine, sono rintracciabili nell'assetto sintattico del testo: sicuramente la struttura ipotetica *sepis* (= lat. *si quis*) + imperativo futuro, dove la protasi esprime l'eventualità contemplata dal testo e l'apodosi esprime la conseguenza, la pena, sancita dalla legge stessa, e la struttura *sepis* + verbo + *pis* + verbo, presente, ad es., nella *lex Lucerina*: *sei quis ... sei quis ... qui*⁹⁷.

Dal punto di vista formale si nota, dunque, come in ambito italico e latino fossero presenti schemi formulari comuni. Sulla base della documentazione in nostro possesso, si ripropone dunque il problema dello stabilire se questi siano stilemi appartenenti alla testualità giuridica romana ed imitati in ambito italico o se si tratti, piuttosto, di modelli comuni, 'di koinè'.

FRANCESCA MURANO

ABBREVIAZIONI E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- IID* ZVETAEFF I. V., *Inscriptiones Itiae inferioris dialecticae*, Mosquae 1886.
IIMD —, *Inscriptiones Itiae mediae dialecticae*, Lipsiae 1884.
ImIt M. H. CRAWFORD *et al.* (a cura di), *Imagines Italicae: A Corpus of Italic Inscriptions*, London 2011.
- Agnone* 1996, L. DEL TUTTO PALMA (a cura di), *La Tavola di Agnone nel contesto italico*, Atti del Convegno di studio (Agnone 1994), Firenze.
 ALTHEIM F. 1957, *Altitalische Inschriften*, in *Epigraphica* XIX, pp. 66-86.
 ALTHEIM F. - FELBER D. 1961, *Einzeluntersuchungen zur altitalischen Geschichte. Anfänge römischer Geschichtsschreibung. Caesars Streben nach der Königswürde*, Frankfurt a. M.
 ANCILLOTTI A. 1997, *Le curie del testo iguvino*, in R. ARENA - M. P. BOLOGNA - M. L. MAYER MODENA - A. PASSI (a cura di), *Bandbu*, Scritti in onore di Carlo Della Casa in occasione del suo settantesimo compleanno, Alessandria, II, pp. 463-480.
 ANCILLOTTI A. - CERRI R. 1996, *Le Tavole di Gubbio e la civiltà degli Umbri*, Perugia.
 ANTONINI R. 2009, *La Tavola Veliterna e il suo contesto: un problema aperto*, in H. SOLIN (a cura di), *Le epigrafi della Valle di Comino*, Atti del V Convegno Epigrafico Cominense (Atina 2008), San Donato Val di Comino, pp. 9-44.
 — 2011, *La Tavola Veliterna [II] - Il testo: una prova d'interpretazione*, in *Considerazioni di Storia ed Archeologia*, pp. 5-35 (<http://www.samnitium.com/wp-content/uploads/2011/07/rivistacosta4fonlineott.pdf>).
 BALDI PII. 2001, *The Foundations of Latin*, Berlin.
 BARONE M. 1917, *Nota intorno alla lex Spoletina*, in *Bollettino di Filologia Classica* XXIV 4, pp. 57-59.
 BECKWITH M. 2005, *Volscian sistatiens and the Oscan -tt- Perfect*, in *Historische Sprachforschung / Historical Linguistics* CXVIII, pp. 145-159.
 BENUCCI F. 2004, *Nominativo e accusativo nelle lingue dell'Italia antica diverse dal latino*, in *Linguistica e Filologia* XVIII, pp. 7-60.
 BODEL J. 1986, *Graveyards and Groves. A Study of the Lex Lucerina* (American Journal of Ancient History XI [1994]), Cambridge (Mass.).
Borgia 2001, A. GERMANO (a cura di), *La collezione Borgia: curiosità e tesori da ogni parte del mondo*, Catalogo della mostra (Velletri-Napoli 2001), Napoli.
 BOTTIGLIONI G. 1954, *Manuale dei dialetti italici*, Bologna.

⁹⁷ Cfr. ANTONINI 2011, p. 12.

- BOUMA J. 1996, *Religio votiva. The Archaeology of Latial Votive Religion. The 5th-3rd C. BC Votive Deposit South West of the Main Temple at "Satricum"* Borgo Le Ferriere 1. *The Votive Deposit in a Diachronic and Synchronic Perspective: Votive Gifts as an Entire Social Experience*, Groningen.
- BRÉAL M. 1876a, *Trois inscriptions italiques*, in *RA* XXXII, pp. 241-247.
- 1876b, *Sur une inscription votive de Velletri*, in *CRAI* XX 2, pp. 172-174.
- BÜCHELER F. 1881, *Lexicon Italicum*, Bonn.
- 1883, *Umbrica*, Bonn.
- CAMPANILE E. 1993, *Note sulla defixio di Marcellina*, in *StEtr* LVIII, pp. 371-377.
- CAMPANILE E. - LETTA C. 1979, *Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica*, Pisa.
- CARDINALI C. 1823, *Iscrizioni antiche Veliterne illustrate*, Roma.
- CONWAY R. S. 1897, *The Italic Dialects*, Cambridge.
- CORSEN W. P. 1858, *De Volscorum lingua commentatio*, Numburgi.
- CRAWFORD M. H. 2008, *The epigraphy of the Volsci*, in H. SOLIN (a cura di), *Le epigrafi della Valle di Comino*, Atti del IV Convegno Epigrafico Cominese (Atina 2007), San Donato Val di Comino, pp. 87-101.
- Cultura italica 1978, *La cultura italica*, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia (Pisa 1977), Orientamenti Linguistici 5, Pisa.
- DE CARO S. 1994, *Museo Archeologico Nazionale di Napoli*, Napoli.
- DEECKE W. 1886a, *Appendix. Altitalische Vermuthungen*, in *III*.
- 1886b, *Beiträge zur Entzifferung der mittelitalischen Inschriften*, in *RheinMus* XLI, pp. 191-202.
- DURANTE M. 1963, *Etrusco svelstre, Volsco velestrom*, in *StEtr* XXXI, pp. 249-253.
- 1978, *I dialetti medio-italici*, in A. L. PROSDOCIMI (a cura di), *Lingue e dialetti dell'Italia antica*, PCIA 6, Roma, pp. 789-823.
- FIORELLI G. 1863, *Bullettino del Museo Nazionale di Napoli*, Napoli.
- FORTUNATI F. R. 1986, *Ipotesi ricostruttive della decorazione del tempio di Velletri*, in *Prospettiva* 47, pp. 3-11.
- GARNIER R. 2010, *Sur le vocalisme du verbe latin: étude synchronique et diachronique*, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 134, Innsbruck.
- GRAY L. H. 1942, *Possible trochaic dimeters in non-Latin Italic and in Gaulish inscriptions*, in *AJPh* LXIII 4, pp. 433-443.
- GRIENBERGER TH. 1929, *Italica*, in *ZschrVglSpr* LVI 1-2, pp. 23-35.
- GROTEFEND G. F. 1835, *Rudimenta linguae Umbricae*, Hannoverae.
- HUSCHKE PI. E. 1856, *Die oskischen und sabelischen Sprachdenkmäler*, Elberfeld.
- JACOBSON H. 1910, *Altitalische Inschriften*, Kleine Texte für theologische und philologische Vorlesungen und Übungen 57, Bonn (Berlin-Leipzig 1927²).
- KRETSCHMER P. 1919, *Lat. quirites und quiritare*, in *Glotta* X 3, pp. 147-157.
- LAFFI U. 1978, *La Lex aedis Furfensis*, in *Cultura italica* 1978, pp. 121-144.
- LANZI L. A. 1824, *Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d'Italia²*, Firenze.
- LAZZERONI R. 1991, *Oscio e latino nella lex sacra di Lucera fra competenza linguistica e valutazione metalinguistica*, in *Studi e Saggi Linguistici* XXXI, pp. 95-111.
- 2012, *L'espansione del latino nell'Italia antica. Contatti e conflitti di lingue e di culture*, in R. BOMBI - V. ORIOLES (a cura di), *150 anni. L'identità linguistica italiana*, Atti del XXXVI Convegno della Società Italiana di Glottologia (Udine 2011), Biblioteca della S.I.G. 34, Roma, pp. 15-28.
- LEPSIUS R. 1841, *Inscriptiones Umbricae et Oscae*, Lipsiae.
- LIGNANA G. 1886, *Note italiche. Iscrizione volsca di Velletri*, in *Giornale Italiano di Filologia e Linguistica Classica* I, pp. 249-256.
- MANCINI L. 2008, *Marmi dalla Grecia. Dal Museo Borgiano al Museo Nazionale di Napoli*, in *Oebalus* III, pp. 225-249.
- MANIET A. 1972, *La linguistique italique*, in *ANRW* I 2, Berlin, pp. 522-592.
- MOMMSEN TH. 1850, *Die unteritalischen Dialekte*, Leipzig.

- MORANDI A. 1982, *Epigrafia italica*, Roma.
- 2009, *Documenti epigrafici preromani dal territorio volscio ed aree connesse*, in L. DRAGO TROCCOLI (a cura di), *Il Lazio dai Colli Albani ai Monti Lepini tra preistoria ed età moderna*, Roma, pp. 441-451.
- MURANO F. 2013, *Le tabellae defixionum osche*, Ricerche sulle lingue di frammentaria attestazione 8, Pisa-Roma.
- NAZARI O. 1900, *I dialetti italici*, Milano.
- NIETO BALLESTER E. 1993, *La branche, le troupeau, l'assemblée: remarque sur une évolution [du] lexique italique*, in *Oskisch-Umbrisch* 1993, pp. 207-218.
- Oskisch-Umbrisch* 1993, H. RIX (a cura di), *Oskisch-Umbrisch. Texte und Grammatik*, Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft und der Società Italiana di Glottologia (Freiburg 1991), Wiesbaden.
- PANCIERA S. 1994, *La lex luci Spoletina e la legislazione sui boschi sacri in età romana*, in *Monteluco e i monti sacri*, Atti dell'Incontro di studio (Spoleto 1993), Spoleto, pp. 24-46.
- PASCUCCI G. 1990, *La lex sacra di Spoleto*, in *Spoletium. Rivista d'arte storia cultura* XXXIV-XXXV, pp. 5-10.
- PISANI V. 1935, *Epigraphica*, in *ArchGlottIt* XXVI, pp. 153-171.
- 1953, *Le lingue dell'Italia antica oltre il latino*, Torino (1964²).
- VON PLANTA R. 1892-97, *Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte I-II*, Strassburg.
- POCCETTI P. 2009, *Lineamenti di tradizioni non romane di testi normativi*, in A. ANCILLOTTI - A. CALDERINI (a cura di), *L'Umbro e le altre lingue dell'Italia mediana antica*, Atti del I Convegno internazionale sugli antichi Umbri (Gubbio 2001), Perugia, pp. 165-248.
- POCCETTI P. - LAZZARINI M. L. 2001, *L'iscrizione paleoitalica da Tortora*, in *Il mondo enotrio tra VI e V secolo a.C.*, Atti dei Seminari napoletani (1996-98), I 2, Quaderni di *Ostraka*, Napoli.
- PROSDOCIMI A. L. 1971, *Le religioni dell'Italia antica*, in G. CASTELLANI (a cura di), *Storia delle religioni* II, Torino, pp. 675-724.
- 1978, *Il lessico istituzionale italico. Tra linguistica e storia*, in *Cultura italica* 1978, pp. 29-74.
- 1989, *Le religioni degli Italici*, in G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), *Italia. Omnia terrarum parens*, Milano, pp. 475-545.
- 1994, *Appunti sul verbo latino e italico VI. Perfetti non raddoppiati. I perfetti a vocale lunga*, in *Studi in onore di Carlo Alberto Mastrelli*, Quaderni del Dipartimento di Linguistica dell'Università degli Studi di Firenze. Studi 1, Padova, pp. 219-239.
- 1996a, *La Tavola di Agnone. Una interpretazione*, in *Agnone* 1996, pp. 435-630.
- 1996b, *Curia, Quirites e il 'sistema di Quirino'* (*Populus Quiritum Quirites II*), in *Ostraka* V 2, pp. 243-319.
- PROSDOCIMI A. L. - MARINETTI A. 1993, *Appunti sul verbo italico (e) latino*, in *Oskisch-Umbrisch* 1993, pp. 219-279.
- 1994, *Appunti sul verbo latino (e) italico II. Umbrica*, in *StEtr* LIX, pp. 167-201.
- PULGRAM E. 1976, *The Volscian 'Tabula Veliterna': a new interpretation*, in *Glotta* LIV, pp. 253-261.
- 1978, *Italic, Latin, Italian: 600 B.C. to A.D. 1260*, Heidelberg.
- RADKE G. 1961, *Volsci*, in *RE* IX A, cc. 773-827.
- RIBEZZO F. 1930, *Roma delle origini. Sabini e Sabelli (aree dialettali, iscrizioni, isoglossi)*, in *RivIndGrIt* XIV 1-2, pp. 59-99.
- RIX H. 1992, *La lingua dei Volsci. Testi e parentela*, in S. QUILICI GIGLI (a cura di), *I Volsci*, XI Incontro di studio del Comitato per l'archeologia laziale (Roma 1992), QuadAEI 20, Roma, pp. 37-49.
- RODRIGUEZ MARTIN J.-D. 2002, *Vollstreckungsprozess ohne Urteil im römischen Recht. Kommentar zur Lex luci Licerini*, in B. FEILDNER (a cura di), *Ad fontes. Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker*, Frankfurt a. M., pp. 319-331.
- RÜSCH A. 1911, *Guida illustrata al Museo Nazionale di Napoli*, Napoli.
- SANDOZ C. 1993, *Le latin et les langues italiques limitrophes: brèves remarques dialectologiques*, in *Incontri linguistici* XVI, pp. 87-91.
- Screhto est 2011, L. AGOSTINIANI - A. CALDERINI - R. MASSARELLI (a cura di), *Screhto est. Lingua e scrittura degli antichi Umbri*, Catalogo della mostra (Perugia-Gubbio 2011-12), Perugia.
- SKUTSCHI F. 1910, *Die volkskische Lex sacra*, in *Glotta* III 1, pp. 87-99.

- SOLTA G. R. 1963, *Betrachtungen über die indogermanischen Komparationssuffixe*, in *Die Sprache* IX, pp. 169-192.
- THURNEYSEN R. 1921, *Alt-Italisch* 1. *Vulskisch* 2. *Marrukinisch*, in *Glotta* XI 3, pp. 217-221.
- UNTERMANN J. 1956, *Die Bronzetafel von Velletri*, in *IgrForsch* LXII, pp. 123-135.
- 1993, *Aporien bei oskisch-umbrischen Etymologien*, in *Oskisch-Umbrisch* 1993, pp. 307-325.
- 2000, *Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen*, Heidelberg.
- VETTER E. 1943, *Literaturbericht für die Jahre 1934-1938*, in *Glotta* XXX, pp. 15-83.
- VINE B. 1993, *Studies in Archaic Latin Inscriptions*, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 75, Innsbruck.
- Volsci* 1997, L. QUILICI - S. QUILICI GIGLI, *I Volsci: testimonianze e leggende*, Roma.
- WALLACE R. 1985, *Volsian sistatiens*, in *Glotta* LXIII, pp. 93-100.
- 1988, *Volscan and Umbrian*, in Y. L. ARBEITMAN (a cura di), *A Linguistic Happening in Memory of Ben Schwartz*, Bibliothèque des Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain 42, Louvain-La-Neuve, pp. 383-399.